

Newsletter

IP, TMT e Data Protection

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE

Con il Decreto legislativo n. 177 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 22 dicembre 2021, l'Italia ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva UE 2019/790 (la "Direttiva Copyright"). Questo contributo non esaminerà nel dettaglio i contenuti della Direttiva Copyright, ma si concentrerà invece sulle modifiche fatte all'ordinamento italiano per recepire tali contenuti.

In particolare, le norme di recepimento della Direttiva Copyright intervengono su diversi aspetti della legge sul diritto d'autore (legge n. 633/1941, la "LdA"), modificando in particolare: (i) il regime di utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche da parte degli aggregatori di contenuti (es. Google News); (ii) il sistema di eccezioni e limitazioni all'esercizio del diritto d'autore; (iii) la prestazione di servizi di condivisione di contenuti online (i.e., per esempio i *social network*) e, in generale, (iv) il regime di tutele a beneficio dei *content creator* nei confronti di chi sfrutti commercialmente la loro opera.

(i) Utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione

Viene introdotto nella LdA un articolo (il 43-bis) che riconosce agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione connessi all'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi on line. Tuttavia, tali diritti non potranno essere invocati per tutelare opere la cui protezione autonoma sia già scaduta, i.e. sia terminato il relativo diritto d'autore, e per impedire la pubblicazione dei c.d. *estratti molto brevi* della pubblicazione. A tal proposito, l'articolo 43-bis stabilisce che si deve intendere come tale *qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità*.

Negli altri casi, l'utilizzazione delle opere giornalistiche da parte dei prestatori di servizi online sarà subordinata al pagamento di un equo compenso, da negoziarsi con gli editori delle opere secondo criteri determinati da un regolamento che dovrà essere adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("AGCOM"). È inoltre prevista, sempre in tema di equo compenso, una procedura dedicata presso AGCOM per la determinazione dell'equo compenso qualora il prestatore di servizi e l'editore non riescano ad accordarsi.

(ii) Eccezioni e limitazioni alle norme sul diritto d'autore

Il sistema delle eccezioni al diritto d'autore, ossia le attività che possono essere svolte senza violare il diritto di esclusiva del legittimo titolare di un'opera, viene ampliato tramite l'inserimento degli articoli da 70-bis a 70-sexies. In questo senso, si segnala in particolare che:

- è consentito agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di realizzare le attività di estrazione di parti di testo e dati (c.d. *text and data mining* o "TDM") di opere e di altri materiali protetti, contenuti in reti o banche di dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica. Lo stesso diritto è garantito anche ad altri soggetti, diversi dagli istituti di tutela del patrimonio culturale ed enti di ricerca, che abbiano legittimo accesso ai contenuti *mined*, purché tale diritto non sia stato riservato espressamente dal titolare dei diritti sull'opera oggetto di *mining*;
- viene previsto un diritto a favore degli editori che siano licenziatari o titolari di un'opera, i quali potranno ricevere una quota non superiore al 50% dei proventi che derivano a favore dell'autore dell'opera per gli usi di questa che avvengano in relazione a qualunque eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso.

(iii) Servizi di condivisione di contenuti online

L'articolo 17 della Direttiva Copyright, volto a disciplinare il fenomeno dell'attività svolta dalle piattaforme che raccolgono e distribuiscono materiale caricato direttamente dagli utenti, viene recepito nella LdA agli artt. da 102-*bis* a 102-*sexies*.

In particolare, è previsto che le piattaforme siano responsabili per i contenuti pubblicati dai propri utenti ed in particolare debbano attuare sforzi per ottenere un'autorizzazione alla pubblicazione del contenuto da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale insistenti su tale contenuto. Tale autorizzazione include le opere protette dal diritto d'autore anche quando l'utente conferisca tali opere sulla piattaforma a scopo non commerciale o tale attività non generi ricavi significativi.

In mancanza di tale autorizzazione i prestatori dei servizi devono essere ritenuti responsabili a meno che non riescano a dimostrare cumulativamente di aver soddisfatto tre condizioni:

- avere compiuto i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione;
- avere compiuto i massimi sforzi per non rendere disponibili i contenuti protetti, avendo ricevuto le pertinenti informazioni dai titolari dei diritti;
- avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Non devono però essere autorizzate dal titolare le riproduzioni di un'opera protetta che avvengano per finalità critiche o con intento parodistico-caricaturale.

Infine, è previsto che le piattaforme che rendono disponibili contenuti caricati dagli utenti debbano dotarsi di specifiche *policy* in tema di reclamo e rimozione dei contenuti ed attribuisce in generale il diritto dei titolari di tali contenuti a chiedere la rimozione del contributo pubblicato, dietro richiesta motivata.

(iv) Equa remunerazione e negoziazioni del diritto d'autore

Al fine di recepire le disposizioni della direttiva volte a tutelare i *content creators*, la LdA viene modificata in due aspetti principali:

CHIOMENTI

- introduzione di un nuovo comma all'art. 107, secondo cui gli autori ed esecutori di un'opera protetta da diritto d'autore hanno diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti economici sull'opera, come contropartita per la loro licenza o cessione. In particolare, dovranno essere considerati nella determinazione di tale equa remunerazione anche i ricavi che vengano generati dallo sfruttamento commerciale di tali opere.
- introduzione degli artt. da 110-ter a 110-septies. Queste disposizioni introducono una serie di misure al fine di migliorare le negoziazioni in tema di diritto d'autore. In particolare, viene prevista la possibilità per le parti di avvalersi della mediazione di AGCOM in caso di negoziazioni per l'utilizzo di opere audiovisive su servizi video on-demand; inoltre, viene previsto un diritto di informativa in capo agli autori delle opere ad ottenere informazioni sui ricavi derivanti dallo sfruttamento di queste, su base almeno trimestrale. Gli autori hanno inoltre diritto a richiedere un adeguamento del compenso qualora il corrispettivo ricevuto al tempo della cessione o licenza si riveli sproporzionatamente basso. Sempre in tema di equo compenso, è prevista una procedura precontenziosa di mediazione presso AGCOM, ferma restando la possibilità di rivolgersi comunque all'autorità giudiziaria. Infine, viene recepito anche il meccanismo che consente la risoluzione del contratto di licenza o cessione su istanza dell'autore di un'opera qualora il cessionario o licenziatario non l'abbia commercializzata adeguatamente.

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel - Chiomenti
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel - Chiomenti
T. +39.02.72157.758
anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Senior Associate - Chiomenti
T. +39. 02.7215.7476
sara.molina@chiomenti.net